



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 231 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 16/11/2012

Oggetto: VALUTAZIONI, AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. N. 20/2000, IN MERITO AL PROGETTO PRESENTATO AL COMUNE DI BORGONOVO DALLA DITTA "VETRERIA BORGONOVO" S.P.A. PER AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA PIANELLO CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE.

L'anno DUEMILADODICI addì SEDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 09:10 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Assente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO ORIELLA PEVERI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari

espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.
Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2012/2790

Oggetto: VALUTAZIONI, AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. N. 20/2000, IN MERITO AL PROGETTO PRESENTATO AL COMUNE DI BORGONOVO DALLA DITTA "VETRERIA BORGONOVO" S.P.A. PER AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA PIANELLO CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE.

LA GIUNTA

Premesso che:

- l'art. A-14-*bis*, integrato nell'Allegato alla L.R. n. 20/2000 dall'art. 48 della L.R. n. 6/2009, disciplina misure urbanistiche semplificate per favorire lo sviluppo delle attività produttive insediate all'interno del territorio urbanizzato comunale che prevedono il ricorso alla modalità procedurale della Conferenza dei servizi cui sono chiamate a partecipare la Provincia e tutte le Amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione di interventi di ampliamento e di ristrutturazione di fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 6/2009, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- ai sensi del comma 3 dell'art. A-14-*bis*, l'esito positivo della conferenza dei servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico comunale con obbligo per il Comune di deposito del progetto per sessanta giorni e di pubblicazione del relativo avviso sul BUR;
- il comma 2 dell'art. A-14-*bis* prevede che i lavori della Conferenza dei servizi non possano superare il termine perentorio di sessanta giorni.

Preso atto che:

- con nota del 19 ottobre 2012 (prot. prov.le n. 67011 del 23 ottobre 2012), il Comune di Borgonovo Val Tidone ha convocato per il 5 novembre 2012 una seduta della conferenza dei servizi, ai sensi del citato art. A-14-*bis* della L.R. n. 20/2000, per l'esame congiunto del progetto di ampliamento dell'insediamento industriale in Via Pianello n. 75 presentato al Comune dalla Ditta Vetreria Borgonovo S.p.A., con effetti di variante al Piano strutturale comunale (PSC);
- ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. A-14-*bis* della L.R. n. 20/2000, l'intervento proposto è all'interno di un'area ricompresa entro il limite del territorio urbanizzato, e riguarda, in particolare, l'ampliamento di un capannone esistente, la realizzazione di una tettoia e di una vasca di raccolta delle acque piovane nell'area sud-est dello stabilimento industriale esistente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 6/2009 che ha integrato l'art. A-14-*bis* nella L.R. n. 20/2000;
- l'intervento interessa un'area individuata nel PSC quale "Tessuto residenziale, specialistici e misti" normata dall'art. 45, comma 3, delle relative Norme, mentre l'area di pertinenza dello stabilimento rientra negli "Ambiti urbani da riqualificare – ad uso industriale" normata dall'art. 46 delle relative Norme, sicché gli effetti di variante consistono nell'estensione delle previsioni del PSC relative agli "Ambiti urbani da riqualificare – ad uso industriale" anche alla porzione di area interessata dall'intervento di ampliamento che nel PSC attualmente vigente è invece inserita in un ambito classificato quale "Tessuto residenziale, specialistici e misti";

Tenuto conto, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione, del seguente quadro normativo:

- le disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2000 inerenti le competenze e le valutazioni che la Provincia è tenuta a svolgere in merito alle variazioni del PSC;
- l'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come modificata dalla L.R. n. 6/2009 che disciplina il processo di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione, individuando le varianti minori ai piani escluse dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT), in quanto non riguardano, con contenuto innovativo, le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e non modificano le scelte localizzative, i dimensionamenti e le caratteristiche degli insediamenti o delle opere già previsti e valutati dai piani variati (comma 5);
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, che stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Dato che questa Amministrazione è stata quindi coinvolta nel procedimento in questione per gli effetti di variante urbanistica implicati nel progetto presentato al Comune di Borgonovo e quindi anche in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, e per la formulazione del parere sismico disciplinato dall'art. 5 L.R. n. 19/2008 in merito alla compatibilità degli effetti di variante urbanistica del progettato ampliamento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Considerato che:

- in sede di conferenza dei servizi è stato acquisito il parere favorevole di ARPA (espresso con nota 26 ottobre 2012 prot. 53510) in cui, pur rilevando l'assenza di un documento specifico per la valutazione degli impatti ambientali, nondimeno ARPA ha ritenuto che la documentazione presentata (nello specifico le relazioni tecnico-illustrative) abbia comunque consentito di prendere in esame gli aspetti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e sue successive modifiche;
- il parere ARPA conclude non rilevando sostanziali criticità di carattere ambientale e formula il giudizio che la variante non comporti nuovi significativi impatti ambientali;
- in relazione agli interessi e alle necessità pubbliche implicati nel rilascio del permesso di costruire, in sede di conferenza dei servizi (seduta del 5 novembre 2012) sono stati inoltre acquisiti i pareri del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza (espresso con nota del 31 ottobre 2012, prot. n. 60013), del Consorzio di Bonifica di Piacenza (espresso con nota del 5 novembre 2012, prot. n. 8438) e del Comando provinciale Vigili del fuoco di Piacenza (espresso con nota del 19 ottobre 2012, prot. n. 4620);
- nella medesima seduta del 5 novembre 2012 della conferenza dei servizi, di cui al verbale in atti, il Comune ha proposto l'esclusione dal procedimento di Valutazione ambientale strategica degli effetti di variante urbanistica implicati nel progetto di intervento proposto;

Atteso che, a compimento della fase istruttoria, il Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, nella quale vengono considerati i diversi profili coinvolti negli effetti di variante urbanistica del progetto in questione;

Tenuto conto che, dalla illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emerso quanto segue:

- la previsione in variante al PSC interferisce unicamente con le "Zone di tutela di corpi idrici superficiali e sotterranei" di cui all'art. 36-*bis* del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) la cui disciplina non presenta tuttavia elementi preclusivi all'attuazione dell'intervento proposto;
- per il resto, sull'area interessata non sono presenti vincoli di tutela naturalistica, paesaggistica o di rispetto dei corsi d'acqua e il progettato ampliamento non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata;
- prendendo atto dei contenuti del progetto, del parere espresso da ARPA, e non incidendo l'intervento in modo significativo sull'ambiente, anche per le caratteristiche realizzative e la presenza, nell'ambito territoriale interessato, di reti tecnologiche e servizi, viene formulato un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale di cui all'art. 5, comma 5, lettera b), della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, in quanto la modifica è ascrivibile a "*modifiche alla perimetrazione degli ambiti di intervento che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti*";
- è in ogni caso necessario formulare la seguente osservazione:
 - negli elaborati progettuali è necessario riferirsi agli strumenti urbanistici - PSC e RUE - "approvati" eliminando i richiami a quelli "adottati" e sostituire quanto espresso in merito agli aspetti procedurali riferiti ai Decreti legislativi n. 447/1998, n. 440/2000 (in quanto abrogati dal D.Lgs n. 160/2010) e al n. 160/2010, con quelli disciplinati dall'art. A-14-*bis* della L.R. n. 20/2000.
- in merito al parere sismico, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

Ritenuto quindi di esprimere le valutazioni di questa Amministrazione al progetto progetto di ampliamento dell'insediamento industriale in Via Pianello n. 75 a Borgonovo presentato ai sensi dell'art. A-14-*bis* della L.R. n. 20/2000 presentato al Comune di Borgonovo dalla Ditta Vetreria Borgonovo S.p.A., con effetti di variante al PSC, sulla base delle risultanze istruttorie prima richiamate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs.

- 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
 - il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
 - il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
 - il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
 - il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'otto agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11

giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;

- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto da ultimo a variante adottata dal Consiglio provinciale il 26 marzo 2012 con deliberazione n. 23;

- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;

- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;

- Piano provinciale per l’emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” dal Dirigente del Settore “Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell’ambiente e urbanistica”, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai fini di trasmettere tempestivamente al Comune di Borgonovo l’atto medesimo per consentire allo stesso di procedere in tempi brevi agli adempimenti di competenza per la conclusione del procedimento avviato;

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di esprimere, ai sensi dell’art. A-14- *bis* della L.R. n. 20/2000, in merito agli effetti di variante al PSC del Comune di Borgonovo Val Tidone implicati nel progetto presentato dalla dalla Ditta Vetreria

Borgonovo S.p.A. per l'ampliamento dell'insediamento industriale esistente in Via Pianello n. 75, una valutazione di esclusione dalla procedura di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000, nel testo sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, per le motivazioni richiamate in premessa;

2. di formulare la seguente osservazione:
 - negli elaborati progettuali è necessario riferirsi agli strumenti urbanistici - PSC e RUE - "approvati" eliminando i richiami a quelli "adottati" e sostituire quanto espresso in merito agli aspetti procedurali riferiti ai Decreti legislativi n. 447/1998, n. 440/2000 (in quanto abrogati dal D.Lgs n. 160/2010) e al n. 160/2010, con quelli disciplinati dall'art. A-14-*bis* della L.R. n. 20/2000.
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Borgonovo Val Tidone per gli adempimenti di competenza;
5. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MASSIMO TRESPIDI

II VICE SEGRETARIO
ORIELLA PEVERI



PROVINCIA DI PIACENZA

Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2790/2012 del Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica ad oggetto: VALUTAZIONI, AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. N. 20/2000, IN MERITO AL PROGETTO PRESENTATO AL COMUNE DI BORGONOVO DALLA DITTA "VETRERIA BORGONOVO" S.P.A. PER AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA PIANELLO CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 14/11/2012

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 231 del 16/11/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 2790/2012

**Oggetto: VALUTAZIONI, AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. N. 20/2000, IN MERITO AL
PROGETTO PRESENTATO AL COMUNE DI BORGONOVO DALLA DITTA "VETRERIA
BORGONOVO" S.P.A. PER AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA
PIANELLO CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE.**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 20/11/2012

Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel**
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 231 del 16/11/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 2790/2012

**Oggetto: VALUTAZIONI, AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. N. 20/2000, IN MERITO AL
PROGETTO PRESENTATO AL COMUNE DI BORGONOVO DALLA DITTA "VETRERIA
BORGONOVO" S.P.A. PER AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA
PIANELLO CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE.**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 06/12/2012

Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale